



**Città
metropolitana
di Milano**

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”

Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 32/2014

Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 35/2014

Indice

PREMESSA	3
Articolo 1 - Oggetto	3
PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO	3
Articolo 2 - Costituzione Ufficio elettorale	3
Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali	3
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.....	4
Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale.....	4
Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali.....	4
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI	5
Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati.....	5
Articolo 7 - Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati.....	5
Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni	6
ESAME DELLE CANDIDATURE.....	7
Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio elettorale al momento della presentazione delle liste	7
Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli	7
OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO.....	8
Articolo 11 - Rappresentanti di lista	8
Articolo 12 - Materiale in dotazione alle sezioni	8
Articolo 13 - Autenticazione delle schede.....	9
Articolo 14 - Operazioni di voto	9
Articolo 15 - Operazioni di scrutinio	10
Articolo 16 - Voti nulli.....	10
OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO	11
Articolo 17 - Proclamazione dei risultati	11
Articolo 18 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi	11
Articolo 19 - Risultato elettorale e proclamazione degli eletti	11

PREMESSA

Articolo 1 - Oggetto

Le seguenti istruzioni operative sono volte all'applicazione delle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ad oggetto "*Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*" e n. 35/2014 ad oggetto "*Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. - Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali*".

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Articolo 2 - Costituzione Ufficio elettorale

1. L'Ufficio elettorale è costituito presso la Città metropolitana di Milano con provvedimento del Sindaco metropolitano del 08/06/2016.
2. Sono chiamati a far parte dell'Ufficio elettorale: i dirigenti, i funzionari e gli altri dipendenti della Città metropolitana.
3. Nell'ambito dell'Ufficio elettorale viene istituito un seggio elettorale, composto da tre sezioni.
4. Ogni sezione è composta da un dirigente o da un funzionario della Città metropolitana, che la presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'Ente, di cui uno con funzioni di segretario.
5. L'Ufficio elettorale procede, altresì, all'istituzione di una sezione speciale, incaricata della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedale o ammessi a votare a domicilio. Le domande di assistenza vengono trasmesse, all'Ufficio elettorale, possibilmente, entro sette giorni dalla data prevista per le elezioni.

Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali

1. Con Decreto del 20/07/2016 il Sindaco metropolitano ha indetto le elezioni del Consiglio metropolitano per domenica 9 ottobre 2016 e con Decreto del 02/08/2016 il Sindaco metropolitano ha esteso l'orario di chiusura delle operazioni di voto.
2. Le elezioni per il Consiglio si tengono in un'unica giornata, dalle ore 8.00 alle ore 23.30, nella sede della Città metropolitana di Milano - Palazzo Isimbardi (Via Vivaio 1, Milano).

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale

1. Sono eleggibili a Consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comporta la decadenza da Consigliere metropolitano.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 20 lett. a) della L. 56/2014 il Consiglio Metropolitanò è costituito da 24 (ventiquattro) componenti, eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Milano.
3. I componenti del Consiglio sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste concorrenti di candidati in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana.
4. Non possono far parte del corpo elettorale gli ex amministratori elettivi dei comuni, cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali, nei casi in cui il comune risulti per qualsiasi motivo commissariato, né gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.
5. I Segretari comunali, nei tre giorni compresi tra il 5 e il 7 settembre 2016, dovranno far pervenire - con posta elettronica certificata - all'Ufficio elettorale, apposita attestazione con l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del 4 settembre 2016.
6. Sulla base delle attestazioni, l'Ufficio elettorale della Città metropolitana formerà le liste sezionali degli aventi diritto al voto.
7. La lista degli aventi diritto al voto è pubblicata sul sito internet della Città metropolitana, entro il 9 settembre 2016, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione dei candidati a Consigliere metropolitano.

Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali

1. Le liste sezionali contengono i nominativi in ordine alfabetico degli elettori - con l'indicazione delle generalità (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita) -, appartenenti ai comuni assegnati a ciascuna sezione, antepoñendo il nominativo del Sindaco ai nominativi dei Consiglieri.
2. I Comuni della Città metropolitana vengono ordinati per fascia demografica e, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico.
3. Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale che intervengono tra il 4 settembre 2016 ed il giorno prima della votazione il Segretario Comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio elettorale che provvede a fare apposite annotazioni sulle liste sezionali.
4. Qualora tuttavia non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare il diritto di voto, purché si presenti al Presidente della sezione elettorale di appartenenza munito

di certificazione rilasciata dal Segretario Comunale che certifichi la surroga. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale di sezione.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

Articolo 6 - Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati si presentano all'Ufficio elettorale della Città metropolitana dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 18 settembre 2016 e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 19 settembre 2016.
2. Le candidature sono presentate sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (ventiquattro) e non inferiore alla metà degli stessi (dodici).
3. Come previsto dall'art. 1 comma 28 della 56/2014, nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applicano le disposizioni sulla rappresentanza di genere.

Articolo 7 - Dichiarazione di presentazione delle liste di candidati

1. La dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve essere prodotta su moduli a forma libera - disponibili a titolo esemplificativo sul sito internet della Città metropolitana - con il contrassegno, cognome e nome, data e luogo di nascita dei candidati e sottoscrizioni autenticate.
2. La dichiarazione di presentazione consisterà in un atto principale (Modulo PL_1) e in un numero di atti separati (Modulo PL_2) sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono quindi parte integrante della dichiarazione stessa. La modulistica dovrà essere realizzata in carta di formato A3 piegata in due e dovrà contenere:
 - elenco delle sottoscrizioni;
 - dichiarazioni di accettazione della candidatura predisposte secondo il modello allegato (Modulo PL_3);
 - duplice esemplare di contrassegno elettorale di forma circolare da riprodurre nella scheda di votazione, su formato cartaceo non lucido, in due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste di candidati e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di votazione. Il contrassegno dovrà essere altresì presentato su supporto informatico (CD o altro mezzo idoneo) in formato .tiff con dimensioni minime 1600 pixel e densità di 300 dpi.
3. Qualora il contrassegno contenga i simboli di tali partiti o gruppi politici dovrà essere depositato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, Segretario o Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 dalla legge 53/1990.
4. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti

politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsiderazione.

Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni

1. La dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, almeno dal 5% degli aventi diritto al voto. Il calcolo di tale numero andrà effettuato in base al numero effettivo di aventi diritto di cui al precedente art. 4 comma 7, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.
2. I candidati non possono sottoscrivere le proprie liste né altre liste concorrenti per la medesima elezione. Le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima.
4. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidati possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo ed eventualmente anche di un delegato supplente che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsiderazione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso le tre sezioni. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste di candidati per le elezioni dei consigli metropolitani che potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.
5. Le accettazioni di candidatura e le firme di sottoscrizione delle liste devono essere autenticate a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53¹. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445².

1 . “Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste [...] per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

2 . “[...] l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

ESAME DELLE CANDIDATURE

Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio elettorale al momento della presentazione delle liste

1. L'Ufficio elettorale, per ogni lista di candidati presentata, deve rilasciare a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.
2. In sede di esame e di ammissione delle liste, l'Ufficio elettorale deve svolgere le seguenti operazioni:
 - verificare che le liste dei candidati siano state presentate nei termini di legge;
 - verificare che sia rispettato il numero di candidati;
 - verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
 - verificare che i candidati siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica;
 - verificare che le sottoscrizioni delle liste siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;
 - verificare il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base della lista degli aventi diritto al voto pubblicata sul sito internet della Città metropolitana;
 - verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani non siano confondibili con altri presentati in precedenza o con simboli utilizzati normalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel parlamento nazionale ed europeo o nei consigli regionali - che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente, segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 53/90. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva riconsiliazione della lista.

Articolo 10 - Termine per il compimento dei controlli

1. L'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste presentate entro il 21 settembre 2016 comunicandone subito l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista.
2. La lista deve essere riconsiliata se:
 - presentata oltre i termini;
 - se difetta del numero minimo di sottoscrizioni autenticate valide. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione risulta valida la lista autenticata per prima;
 - se difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata.

3. Nel caso di liste che superino il numero massimo di candidati presentabili, l'Ufficio elettorale riduce le liste al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.
4. L'Ufficio elettorale ricusa le candidature di persone non eleggibili.
5. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di ventiquattro ore, decorso inutilmente il quale la lista deve essere definitivamente ricusata.
6. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito di invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.
7. L'Ufficio adotta entro il 24 settembre 2016 un atto finale nel quale formalizza l'esito del controllo e, in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente ricusati.
8. Il giorno stesso o il giorno successivo l'Ufficio procede, previa convocazione dei delegati, al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.
9. Le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio elettorale, devono essere pubblicate sul sito internet della Città metropolitana entro il 1° ottobre 2016.

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Articolo 11 - Rappresentanti di lista

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista di candidati, può designare un solo rappresentante della lista presso ciascuna sezione costituita.
2. In mancanza di designazione di delegati la designazione del rappresentante della lista può essere fatta esclusivamente dal capolista della lista di candidati.
3. Le designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della 53/90, devono pervenire all'Ufficio elettorale entro le ore 15.00 di sabato 8 ottobre 2016 (il giorno prima del voto) oppure, sempre il sabato pomeriggio, direttamente alle sezioni durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.
4. Il rappresentante della lista presso le sezioni può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo della Camera dei deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente la tessera elettorale.

Articolo 12 - Materiale in dotazione alle sezioni

1. Ad ogni sezione, oltre alla lista sezionale, sono preventivamente consegnate dall'Ufficio elettorale le schede di voto.

2. Nella parte esterna di ogni scheda sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione, della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla degli scrutatori.
3. In relazione al numero di elettori dei Comuni delle varie fasce demografiche, deve essere stampato e consegnato a ciascuna sezione un corrispondente numero di schede di voto maggiorato del 10%.
4. Ad ogni sezione vanno consegnati, oltre al materiale di cancelleria, un numero di urne stabilito dall'Ufficio elettorale, nonché un esemplare di verbale di operazioni di sezione e una tabella di scrutinio.
5. Tutto il materiale necessario deve essere fornito dall'Ufficio elettorale prima dell'inizio delle autenticazione delle schede.

Articolo 13 - Autenticazione delle schede

1. Ogni sezione deve autenticare le schede di votazione in un numero corrispondente agli elettori iscritti nella lista sezionale.
2. L'operazione di autenticazione consiste nell'apposizione, all'interno del riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Città metropolitana.
3. Tali operazioni si svolgeranno sabato 8 ottobre 2016 dalle ore 16.00 in poi o in alternativa è possibile prevedere l'insediamento delle sezioni la domenica mattina alle ore 6.00 al fine di procedere all'autenticazione delle schede prima dell'inizio delle votazioni.

Articolo 14 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di domenica 9 ottobre 2016, dalle ore 8.00 alle ore 23.30, alla presenza dei rappresentanti di lista se designati.
2. Gli elettori, per essere ammessi al voto, possono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere conosciuti per conoscenza personale da parte di uno dei componenti della sezione.
3. Gli estremi del documento di identificazione con la firma del componente della sezione che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale accanto al nominativo dell'elettore.
4. Il Presidente consegna all'elettore la scheda di voto e una penna biro di colore nero per l'espressione del voto invitandolo a recarsi in cabina.
5. A seconda della fascia demografica di appartenenza del proprio comune, l'elettore riceverà una scheda di voto di colore diverso ed esprimerà un voto avente per legge un diverso indice di ponderazione.
6. Le schede di voto avranno indicazione, sulla parte esterna, della fascia demografica a cui appartiene il comune dell'amministratore.
7. L'elettore vota per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista.
8. L'elettore può anche esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato della lista votata scrivendo il cognome o il nome e cognome, in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.

9. L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la consegna al Presidente che l'inserisce nell'urna.
10. Uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
11. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione della scheda deteriorata. Quest'ultima scheda potrà essere immediatamente eliminata prendendone nota nel verbale.
12. Durante l'operazione di voto e di scrutinio devono essere presenti almeno tre componenti della sezione.
13. Le operazioni di voto si concludono alle ore 23.30. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nei locali delle sezioni, quest'ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente dovrà essere conteggiato il numero di votanti verbalizzandone le risultanze.

Articolo 15 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno, alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati e intervenuti, a partire dalle ore 8.00 di lunedì 10 ottobre 2016.
2. Le schede di voto sono estratte dall'urna e spogliate una alla volta.
3. I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti nella tabella di scrutinio composta da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Città metropolitana.
4. In ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Nella tabella di scrutinio e nello stesso verbale devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuito ad ogni lista per ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

Articolo 16 - Voti nulli

1. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento che portano all'annullamento del voto.
2. Sono dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
 - non sono quelle autenticate dalla sezione;
 - non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore.
3. Sono nulli i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata.
4. La decisione sull'assegnazione del voto è rimessa alla valutazione dei componenti delle sezioni ed in particolare del Presidente.
5. Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, contestazioni, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti.
6. Nel verbale si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

OPERAZIONI SUCCESSIVE AL VOTO

Articolo 17 - Proclamazione dei risultati

1. L'Ufficio elettorale provvede alla proclamazione dei risultati in base ai verbali e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni delle sezioni.
2. Alla proclamazione si provvede entro il giorno successivo all'ultimazione delle operazioni di calcolo dei voti assegnati, alla presenza dei rappresentanti di lista.
3. L'Ufficio elettorale, prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali errori materiali occorsi nella redazione dei verbali.
4. Le operazioni dell'Ufficio elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

Articolo 18 - Conteggio dei voti e assegnazione dei seggi

1. L'Ufficio elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica in base a quanto previsto dall'allegato A alla legge 56/2014, considerando il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.
2. L'Ufficio elettorale procede alle seguenti operazioni:
 - accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica sommando i voti riportati per ogni fascia demografica in ogni sezione;
 - successivamente moltiplica per ogni fascia il numero di voti attribuiti a ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce accertando la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;
 - conseguentemente forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;
 - successivamente assegna a ciascuna lista il numero dei consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (comma 36 legge 56/2014).
3. In ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista l'Ufficio elettorale proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (comma 37 legge 56/2014). A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (comma 38 legge 56/2014).

Articolo 19 - Risultato elettorale e proclamazione degli eletti

1. I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della Città metropolitana sono pubblicati sul sito internet della Città metropolitana entro il terzo giorno successivo a quello della loro proclamazione.
2. Dopo la proclamazione, l'Ufficio elettorale deposita il verbale e i prospetti allegati presso la Segreteria generale della Città metropolitana e ne trasmette

immediatamente copia alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e al Sindaco metropolitano.

3. Successivamente alla proclamazione ufficiale degli eletti effettuata dall'Ufficio elettorale, le eventuali surroghe dei consiglieri metropolitani, previste dal comma 39 della legge 56/14, possono essere effettuate direttamente dal Consiglio metropolitano.